

ACCORDO

in attuazione della intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sancita in Conferenza Unificata il 19 aprile 2012 (n.48/CU) per il riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia

L'anno 2013, addì 6 del mese di giugno,

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal Cons. Luciana Saccone

e

la Regione Toscana (C.F. 01386030488) con sede in Firenze, Piazza Duomo, 10, rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo dalla dirigente del Settore Politiche per le famiglie e tutela dei minori della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, dott.ssa Silvia Pecchioli e dalla dirigente del Settore Infanzia, dott.ssa Sara Mele della Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e sviluppo delle competenze

PREMESSO

- che in data 19 aprile 2012 è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, (di seguito denominata "intesa") per il riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, pari a quarantacinque milioni di euro;
- che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse, siano finalizzate:
 - a) sia al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 e, in particolare per l'attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione dei posti esistenti ovvero per migliorare l'offerta qualitativa;
 - b) sia al perseguimento di alcune specifiche finalità, per la componente sociale, a favore degli anziani e della famiglia, ricorrendo peraltro l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo, e in particolare per la promozione e sostegno della persona anziana, la promozione e il supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio, la partecipazione degli anziani alla società, la promozione di una vita indipendente e sana, la promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze ovvero la promozione di progetti per il superamento del divario digitale;
- che l'intesa ha stabilito altresì che l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione di un accordo, della durata di 24 mesi, nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare

in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali (Anci regionale);

- che con decreto in data 9 maggio 2012, n. 4049 del Direttore generale del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di quarantacinque milioni di euro a favore delle Regioni e Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell'intesa;

CONSIDERATO

- che secondo il riparto stabilito con l'intesa è prevista l'assegnazione di euro 2.952.000,00 alla Regione Toscana;
- che con delibera della Giunta regionale della Toscana n. 318 del 6 maggio 2013 sono stati individuati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia ai sensi dell'articolo 3 dell'intesa;
- che le suindicate azioni sono state individuate in accordo con ANCI Toscana che ha espresso il proprio assenso sui contenuti con nota conservata agli atti del competente Settore regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'intesa del 19 aprile 2012;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

STIPULANO E CONVENGONO quanto segue

TITOLO I *(Premesse e oggetto dell'accordo)*

Articolo 1 *(Premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 *(Oggetto dell'accordo)*

1. Oggetto del presente accordo è il finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e delle azioni in favore degli anziani e della famiglia, individuati dalla Regione in accordo con ANCI Toscana, nonché l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di risorse spettanti ai sensi dell'intesa.

Articolo 3 *(Impegni della Regione)*

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 3, comma 2, lett. a) dell'intesa, si impegna a utilizzare le risorse assegnate per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia,

anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, attraverso uno o più tra le seguenti specifiche azioni:

- l'attivazione di nuovi posti tramite il sostegno della domanda delle famiglie, da realizzare tramite l'erogazione di buoni servizio o voucher di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;
 - sostenere i costi di gestione dei posti esistenti anche tramite la programmazione territoriale regionale;
 - migliorare l'offerta qualitativa.
2. La Regione, si impegna altresì a utilizzare le risorse assegnate per il perseguimento delle finalità a favore degli anziani e della famiglia, indicate all'articolo 3, comma 2, lett. b) dell'intesa, e per la realizzazione degli interventi di sostegno che prevedano agevolazioni tariffarie e/o erogazione di contributi individuati con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Regione Toscana con DGR 580/2009, attraverso la seguente specifica azione:
- promozione e supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio (attraverso l'assistenza domiciliare socio-assistenziale – categoria G1, le assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale – categoria G5 ed il trasporto sociale – categoria H2).

Articolo 4

(Modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia programmatica, utilizzando:
 - per i servizi socio educativi per la prima infanzia euro 1.460.000,00 provenienti dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo e in coerenza con quanto previsto dal PIGI 2012-2015;
 - per le azioni a favore degli anziani e della famiglia euro 1.492.000,00, provenienti dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo. Le risorse economiche indicate sono ripartite tenuto conto dell'ambito zonale e destinate all'incremento del Fondo politiche sociali erogato dalla Regione a sostegno della programmazione territoriale, di cui alla DGR 140/2012 "PISR 2007-2010 - Attuazione per il 2012 del Programma finanziario del PISR – prenotazione risorse destinate alle Zone Sociosanitarie" e assicureranno anche per il 2013 l'attuazione del programma finanziario del PISR 2007-2010 in coerenza con la DGR 140 sopra richiamata.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, dell'intesa le risorse sono trasferite alla Regione dal Dipartimento delle politiche della famiglia secondo le modalità di seguito indicate:
 - una prima quota di finanziamento, pari al 60% del totale spettante alla Regione, viene erogata a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
 - la restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, viene effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta non oltre i primi dodici mesi di durata del presente accordo secondo i criteri individuati dal Gruppo paritetico previsto all'articolo 4 dell'intesa.

Articolo 5
(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)

1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare alla Regione Toscana la quota spettante, pari ad euro 2.952.000,00, secondo le modalità indicate all'articolo precedente.

Articolo 6
(Tempi di realizzazione degli interventi)

1. La Regione si impegna ad avviare gli interventi oggetto del presente accordo utilizzando la quota delle risorse erogate a seguito della sottoscrizione del presente accordo entro dodici mesi dalla disponibilità della risorse medesime.
2. La Regione si impegna a concludere gli interventi oggetto del presente accordo entro i successivi ventiquattro mesi.

Articolo 7
(Monitoraggio)

1. La Regione si impegna a far pervenire al gruppo paritetico previsto all'articolo 4 dell'intesa, per il tramite del Dipartimento per le politiche per la famiglia, una relazione contenente tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia, nonché a collaborare alla verifica qualitativa finale inviando entro il termine, successivo alla scadenza del presente accordo, che verrà stabilito dal gruppo paritetico, una apposita relazione sull'utilizzo delle risorse, che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

Il presente accordo è composto di 4 pagine.

Per il Dipartimento per le politiche della famiglia

Per la Regione Toscana
